

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

(Delibera del Consiglio n. 21 del 31/03/99)

Art 1

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta dai suoi precedenti fiscali e dalle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:
del 10% se la violazione è stata commessa per una annualità di imposizione;
del 30% se la violazione è stata commessa per due annualità di imposizione;
del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione;
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.
4. Nel caso in cui la sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto, la stessa è ridotta a tale misura (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n. 472/1997).
5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 2°, è identificata nell'anno 1999.

Art. 2

Concorso di violazioni e violazioni continuate

1. In caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate i criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare sono i seguenti:
 - a) se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 30%;
 - b) se le violazioni commesse con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
 - c) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%.
 - d) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno dell' 80%.

e) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a d) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto.

2. Nel caso che le violazioni riguardano periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificamente:

a) se le violazioni riguardano due periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base per 1,5;

b) se le violazioni riguardano tre periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base per 2;

c) se le violazioni riguardano quattro periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base per 2,5;

d) se le violazioni riguardano cinque periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base per 3;

3. In caso di concorso di violazioni continuate negli anni si applicano le sanzioni previste dal precedente comma aumentate delle sanzioni di cui all'art 1, comma 4.

Art. 3

Tasso d'interesse¹⁵

La misura dell'interesse previsto per il rimborso e la riscossione coattiva dei tributi comunali è equiparata a quella prevista per i tributi erariali con effetto anche per i rapporti giuridici preesistenti¹⁶. Pertanto il Consiglio Comunale determina la misura dell'interesse semestrale compiuto come segue:

ANNO	Tasso annuale	Tasso semestrale
1993	9%	4,5%
1994	6%	3%
1995	6%	3%
1996	6%	3%
1997	5%	2,5%
1998	5%	2,5%
1999	5%	2,5%

¹⁵ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 69 del 26 agosto 1999

¹⁶ Pertanto il Consiglio Comunale determina la misura dell'interesse semestrale compiuto come segue:

ANNO	Tasso annuale	Tasso semestrale
1993	9%	4,5%
1994	6%	3%
1995	6%	3%
1996	6%	3%
1997	5%	2,5%
1998	5%	2,5%
1999	5%	2,5%

Art. 4

Attività di liquidazione¹⁷

Entro il quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, salvo termini più ampi concessi dalle leggi che disciplinano ogni tributo, il Comune provvede alla liquidazione dei tributi dovuti in base all'elaborazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni o nelle denunce presentate dai contribuenti.

La liquidazione consiste nella determinazione del tributo dovuto in base alle dichiarazioni o denunce presentate dal contribuente ed alle informazioni in possesso del Comune. L'atto di liquidazione avrà forma scritta e conterrà tutti gli elementi necessari per la determinazione del tributo.

La Giunta Comunale, con delibera motivata, può prevedere che l'attività di liquidazione dei tributi per i quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sia effettuata con criteri selettivi. In tal caso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, determinerà quali saranno i criteri selettivi sulla base dei quali si svolgerà l'attività di liquidazione nel corso dell'anno successivo.

Articolo 5

Attività di accertamento¹⁸

Entro il quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, il Comune verifica la presentazione, la fedeltà e l'esattezza delle denunce e delle dichiarazioni presentate dai contribuenti sulla base delle informazioni disponibili in Comune e reperibili presso altre pubbliche amministrazioni, della conoscenza del territorio e dell'attività di vigilanza periodicamente svolta.

Qualora l'Amministrazione Comunale individui contribuenti che abbiano dichiarato informazioni contrastanti con altre in possesso del Comune o abbiano tenuto comportamenti diversi da quelli ritenuti corretti dal Comune, nel rispetto dei poteri conferiti dalle singole leggi istitutive dei tributi provvede a richiedere direttamente al contribuente tutte le informazioni, i documenti e gli atti necessari a chiarire la situazione.

Nel caso in cui il Contribuente non ottemperi alle richieste, il Comune potrà disporre accessi, ispezioni e verifiche volte all'acquisizione delle informazioni necessarie per concludere l'attività di accertamento.

Articolo 6

Rimborsi¹⁹

Il contribuente che abbia provveduto al versamento di somme superiori a quelle dovute può richiedere al comune entro cinque anni dal versamento il rimborso delle maggiori somme versate. L'istanza di rimborso dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad individuare il presupposto d'imposta e ad effettuare il calcolo dell'imposta dovuta. Dovrà contenere anche gli estremi dei versamenti effettuati e copia delle quietanze rilasciate.

Il Responsabile dei Tributi, entro novanta giorni, provvede all'esame dell'istanza, alla verifica degli elementi posti a base del presupposto d'imposta, alla liquidazione del tributo dovuto ed alla verifica dei versamenti effettuati.

¹⁷ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30 novembre 1999

¹⁸ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30 novembre 1999

¹⁹ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30 novembre 1999

Determina l'eventuale rimborso dovuto, emette ordine di rimborso delle maggiori somme versate e comunica il provvedimento al contribuente.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esito del procedimento il contribuente istante può optare per il pagamento delle maggiori somme o per la compensazione del credito accertato con altri tributi comunali dovuti. Se nel termine indicato il contribuente non esprime alcuna opzione il comune provvede al pagamento.

Articolo 7 **Riscossione²⁰**

I tributi comunali sono riscossi in base ai ruoli principali e suppletivi predisposti dal Comune, per autoliquidazione dei contribuenti od in base ad atti di accertamento e di liquidazione emessi dal Comune mediante:

1. versamento su conto corrente intestato al Comune e intrattenuto con banche o con le Poste Italiane S.p.a.;
2. versamento diretto al Tesoriere;
3. versamento diretto al Concessionario;
4. ruoli riscossi direttamente dal Comune;
5. ruoli consegnati per la riscossione al Concessionario.

La ricevuta di versamento rilasciata dalle Poste Italiane, dalla Banca presso la quale è intrattenuto il conto corrente, dal Tesoriere e dal Concessionario vale quale quietanza di versamento.

Articolo 8 **Riscossione coattiva²¹**

Il Comune procede alla riscossione coattiva dei Tributi:

1. tramite ruoli speciali consegnati per la riscossione al Concessionario;
2. direttamente con le procedure previste dal R.D. 14 aprile 1910 n° 639.

²⁰ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30 novembre 1999

²¹ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30 novembre 1999

Articolo 9 **Rateizzazione dei pagamenti²²**

Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile dei Tributi concede il pagamento in più rate di sanzioni, tributi e relativi interessi che abbiano scadenza ravvicinata e che siano dovuti anche in conseguenza di attività di accertamento svolta dal Comune purché la somma complessivamente dovuta sia superiore a lire 400.000=.

Il pagamento avverrà in due o più rate mensili o bimestrali, uguali per quota capitale fatta eccezione per l'ultima, con il massimo di sessanta. Le rate saranno dell'importo minimo di lire 400.000=, salvo l'ultima il cui importo sarà pari in quota capitale al residuo debito, e scadranno l'ultimo giorno di ogni mese. Il periodo di rateazione non potrà essere superiore al periodo per il quale i tributi erano dovuti.

Per la dilazione di pagamento sono dovuti gli interessi stabiliti annualmente dal Comune per il tardivo versamento dei tributi. Gli interessi sono calcolati per semestre compiuto dall'ultimo giorno utile per il pagamento delle sanzioni, tributi e relativi interessi all'ultimo giorno del mese nel quale scade il pagamento di ogni singola rata.

L'omesso o ritardato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Per la rateazione di versamenti superiori complessivamente a lire 10.000.000= il contribuente è tenuto a presentare cauzione rilasciata da istituto bancario o assicurativo per un importo pari al versamento dilazionato oltre interessi maturandi fino al termine del periodo di rateazione.

²² Articolo così modificato con delibera del Consiglio Comunale n° 100 del 30 dicembre 1999, il testo precedente previsto con delibera del Consiglio Comunale n° 88 del 30/11/99 era:

“Su istanza del contribuente il Funzionario Responsabile dei Tributi può concedere il pagamento in più rate di sanzioni, tributi e relativi interessi quando ricorrano le seguenti condizioni:

1. la somma complessivamente dovuta sia superiore a lire 400.000=;
2. il reddito mensile del contribuente come risulta dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente non sia superiore a 2 volte la somma dovuta;
3. il contribuente dimostri di non disporre di somme liquide sufficienti a far fronte alla richiesta di pagamento.

Il pagamento avverrà in due o più rate mensili o bimestrali uguali non inferiori a lire 400.000 con il massimo di sessanta per le somme dovute una tantum e di dodici per le somme addebitate con cadenza annuale o inferiore all'anno. Le rate scadranno l'ultimo giorno di ogni mese. Per la dilazione di pagamento sono dovuti gli interessi stabiliti annualmente dal Comune per il tardivo versamento dei tributi aumentati di tre punti percentuale. Gli interessi sono calcolati dall'ultimo giorno utile per il pagamento delle sanzioni, tributi e relativi interessi all'ultimo giorno del mese nel quale scade il pagamento di ogni singola rata.

L'omesso o ritardato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

Per la rateazione di versamenti superiori complessivamente a lire 10.000.000= il contribuente è tenuto a presentare cauzione rilasciata da istituto bancario o assicurativo per un importo pari al versamento dilazionato oltre interessi maturandi fino al termine del periodo di rateazione.”

Art. 10- Compensazione di crediti per tributi comunali.²³

Il contribuente che vanti un credito certo, liquido ed esigibile nei confronti del Comune in conseguenza del maggior versamento di tributi comunali, può procedere alla compensazione di tale credito con debiti tributari nei confronti del Comune.

Il credito è certo quando il Comune abbia provveduto alla liquidazione del tributo in base alle dichiarazioni o denunce del contribuente, ed è liquido ed esigibile al termine del periodo d'imposta per il quale è stato effettuato il versamento.

La compensazione è fatta valere a pena di nullità dietro presentazione, entro il termine fissato per il versamento a saldo del tributo compensato, di apposito modulo approvato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo dal Funzionario Responsabile dei Tributi.

²³ Articolo aggiunto con delibera del Consiglio Comunale n° 79 del 28 dicembre 2000.